

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'articolo 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2006, n. 070/Pres. con il quale si approva il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 26/2005;

Visti i propri decreti 4 aprile 2007, n. 084/Pres. e 15 gennaio 2008, n. 011/Pres, con i quali si modifica il Regolamento citato;

Considerato che il proprio decreto 6 marzo 2007, n. 050/Pres. non ha acquisito efficacia, non essendo intervenuta la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, così come peraltro già evidenziato nel citato proprio decreto 4 aprile 2007, n. 084/Pres.;

Viste le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con le quali la Commissione considera compatibili con il mercato comune ai sensi dell' articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;

Considerato il notevole interesse manifestato nel comparto agricolo ed ittico per le possibilità di intervento previste dalla normativa sopraccitata, interesse che si è concretizzato, in 5 anni di operatività della legge, in 304 domande ammissibili a finanziamento, di cui 188 finanziate in base alle risorse disponibili, per un totale di risorse impegnate pari a 12,5 milioni di euro cui corrisponde un volume di investimenti di 31,5 milioni di euro;

Preso atto che l'operatività e l'esperienza maturate in questi cinque anni suggeriscono di apportare alcune modifiche al regolamento di attuazione al fine di migliorarne ulteriormente le procedure;

Ritenuto opportuno, per semplificare la lettura e la comprensione, da parte dei fruitori, delle modifiche che si apportano, di approvare un nuovo regolamento che le recepisca, e contestualmente di abrogare il regolamento iniziale approvato con proprio decreto n. 070/Pres./2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che le modifiche che si intendono apportare all'attuale regolamento saranno articolate in base alle seguenti linee:

- la possibilità di riconoscere il lavoro svolto dal beneficiario a livello di studio, progettazione ed esecuzione, per la messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali non disponibili sul mercato, purché preliminarmente quantificati ed asseverati con perizia da parte di tecnico abilitato;
- un'articolazione più ampia del range di punteggi per la formulazione della graduatoria per le aziende, in modo da riconoscere anche il valore di realizzazioni prototipali e quello di attrezzature poco diffuse sul territorio regionale;
- una modifica al range di punteggi da attribuire alla ricerca incrementando il valore del parametro relativo alle possibili ricadute delle risultanze della ricerca sul territorio regionale;
- l'estensione della possibilità di usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 alle produzioni riconosciute dal marchio AQuA;
- la partecipazione di un unico ricercatore, nell'ambito di uno stesso bando, ad un solo progetto di ricerca;
- la riduzione a 250.000,00 euro del costo massimo ammissibile per i progetti di ricerca;
- la possibilità di elevare da 250.000,00 a 500.000,00 euro la spesa massima ammissibile per particolari tipologie di investimenti per le imprese della pesca;

- la fissazione, per il 2010, del termine ultimo per la presentazione delle domande;
- la restituzione ai richiedenti delle domande presentate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del proprio decreto che approva il Regolamento;

Considerato che le modifiche proposte rivestono carattere formale e amministrativo e che, pertanto, non rientrano tra quelle per le quali è necessario provvedere ad una nuova notifica alla Commissione europea;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 619 di data 31 marzo 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Decreta

- 1. E' emanato il "Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- **2.** E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell' agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1 Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

Art. 2 Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Presentazione delle domande

Art. 5 Istruttoria delle domande

Art. 6 Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

Art. 7 Percentuali di contribuzione

Art. 8 Documentazione da presentare a consuntivo

Art. 9 Rinvio alla normativa europea

Art. 10 Norma transitoria

Art. 11 Norma abrogativa

Art. 12 Entrata in vigore

art. 1 finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
- a) di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto simultaneamente sia dei cambiamenti climatici che dell'impatto ambientale;
- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo sia alternativo che a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- e) del miglioramento che riguarda sia i processi produttivi che i mezzi di produzione limitatamente alle produzioni biologiche a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificità (A.S.), nonché a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P., A.S. o che hanno ottenuto o che intendono ottenere entro la conclusione dell'investimento di marchio AQuA e che siano finalizzati sia al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto che alla salvaguardia dell'ambiente.

art. 2 finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura

- **1.** Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 26/2005 al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
- a) di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
- b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a

scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e dell' itticoltura;

- c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

art. 3 beneficiari

- 1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 sono:
- a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), operanti sul territorio regionale;
- b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le Università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
- c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
- 2. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2 sono:
- a) le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale;
- b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le Università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
- c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto ittico. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

art. 4 presentazione delle domande

- **1.** Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito Direzione centrale) Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo (di seguito servizio competente), entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.
- 2. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 3, comma 2, lettera a), redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
- a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui agli articoli 1 e 2 con relative motivazioni sulla utilità per l'impresa di tali iniziative; nel caso di beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) tale relazione evidenzia inoltre l'interesse comune dell'iniziativa ed è accompagnata da una dichiarazione nella quale si prevede e si specificano le modalità dell'accesso pubblico ai risultati dell'iniziativa;
- b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto a cura di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia; preventivi da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;

- c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruità rispetto agli obiettivi programmati. Nel caso di lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi unitari, con riferimento a preziari approvati dalla Pubblica Amministrazione.
- **3.** Le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
- a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzi in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui agli articoli 1 e 2 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale nonché l'interesse diretto per le imprese del settore. La relazione deve contenere, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione, professionalità impiegate;
- b) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;
- c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, riferite alle sole professionalità scientifiche impiegate nel progetto;
- d) elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale attinenti alla tematica del progetto presentato; e) preventivo di spesa articolato per le diverse voci;
- f) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti e a inserire i principali dati progettuali in un'apposita banca dati on-line delle ricerche agricole regionali, indicata dall'Amministrazione regionale stessa;
- g) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto attesta che né lui né alcun componente dell'unità di ricerca ha presentato, in relazione al bando, altre domande di contributo e che nessuna delle professionalità scientifiche impiegate nel progetto partecipa ad altri progetti presentati sul medesimo bando.
- **4.** I richiedenti di cui al comma 3, beneficiari di contributo in progetti pluriennali, possono presentare una nuova domanda solo nell'anno di scadenza di un progetto già finanziato con la legge regionale 26/2005.

art. 5 istruttoria delle domande

- 1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una Commissione di esperti composta dal Direttore del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, uno dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici e uno dal Direttore centrale attività produttive. Per ciascun componente effettivo è nominato un sostituto che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
- **2.** Il Presidente della Commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
- **3.** La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.
- **4.** Il Presidente della Commissione può far partecipare ai lavori della Commissione esperti, senza diritto di voto.
- **5.** Per l'istruttoria dei progetti dell'itticoltura il Servizio competente si avvale della collaborazione del servizio Pesca e acquacoltura.
- **6.** La Commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della Commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorità distinte in funzione della tipologia dei richiedenti.

- **7.** Ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 3, comma 2, lettera a), la Commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:
 - a) effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2: da zero a dieci punti;
 - b) livello di diffusione in regione delle attrezzature/impianti previsti dal progetto: da zero a dieci punti
 - c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura/impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a dieci punti
- **8.** Ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), la Commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:
- a) progetti per i quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 15%: 0,2 punti per ogni unità percentuale in più fino ad un massimo di 4 punti;
- b) valutazione sull'attività di ricerca svolta negli ultimi cinque anni nel territorio regionale, desunta dall'elenco delle pubblicazioni: da zero a cinque punti; le pubblicazioni sono riferite alle sole professionalità scientifiche impiegate nel progetto, con esclusione delle pubblicazioni in corso di stampa e dei poster;
- c) numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale attinenti al settore cui appartiene il progetto presentato: da uno a due, un punto, da tre a cinque, due punti, più di cinque, tre punti;
- d) valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 e possibili ricadute sul territorio regionale: da uno a venti punti;
- e) progetti che includono più gruppi di ricerca ovvero unità multidisciplinari: almeno tre unità, un punto, quattro unità, due punti, più di quattro unità, tre punti;
- f) valutazione scientifica del progetto espressa tenendo conto di un apposito parere formulato dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura: da zero a otto punti.
- **9.** Dalla somma dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 risulta il punteggio finale attribuito al progetto.
- **10.** A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il Servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria;
- **11.** Entro il 31 agosto di ciascun anno il Servizio competente provvede a stilare quattro distinte graduatorie dei progetti ammissibili con riferimento ai commi 7 e 8, suddivise nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione di esperti.
- **12.** L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle quattro graduatorie di cui ai commi 7 e 8 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale
- **13.** Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contribuiti fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Nell'eventualità che la percentuale di contribuzione spettante sulla spesa ammissibile sia inferiore a quella massima consentita dal presente regolamento, nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione delle rispettive graduatorie va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte dei richiedenti stessi; in caso di mancato assenso, il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.
- **14.** Il Servizio competente della Direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute

art. 6 tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

- **1.** Per gli interventi effettuati nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 sono ammesse le seguenti spese:
- a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:
- 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 3) il lavoro svolto dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferito alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato. La quantificazione del relativo costo avviene con perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia. Tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi orari unitari, con riferimento a preziari approvati dalla Pubblica Amministrazione
- 4) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
- 5) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione fino al limite del 10% delle spese ammissibili.
- b) nel caso di investimenti da parte di piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
- 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 3) il lavoro svolto dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferito alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato. La quantificazione del relativo costo avviene con perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia. Tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi orari unitari, con riferimento a preziari approvati dalla Pubblica Amministrazione.
- 4) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
- **2.** Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ammesse le spese relative alla realizzazione delle seguenti iniziative:
- a) elaborazione e sperimentazione di tecniche di pesca, metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e la riduzione delle catture accessorie;
- b) iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;
- c) acquisto di attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- d) programmi per il controllo e l'eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
- e) raccolta di dati di base e/o ed elaborazione di modelli di gestione ambientale e razionalizzazione dell'attività produttiva riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura anche ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- f) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
- g) creazione di organizzazioni di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- h) predisposizione di nuovi metodi e strumenti di formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;
- i) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;
- l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione di mercato;
- m) spese generali come: onorari per la progettazione, direzione lavori, predisposizione di atti necessari per l'ottenimento di incentivi, spese notarili, acquisizione di brevetti e licenze, spese

per l'ottenimento di eventuali garanzie fidejussorie, fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento.

- **3.** Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono ammessi:
- a) le spese di personale quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca;
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Con riferimento ai fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Con riferimento ai terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca:
- e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
- f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
- **4.** Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dalla norma n. 7 dell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'IVA.
- **5.** Gli interventi per i quali vengono richiesti i finanziamenti di cui al presente regolamento iniziano solo successivamente alla data di notifica di cui all'articolo 5, comma 10, pena l'archiviazione della domanda e la decadenza del contributo.
- **6.** Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non può essere superiore a euro 250.000,00, elevabili a euro 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) per i beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) ed a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
- **7.** La spesa ammissibile per gli interventi nel settore dell'itticoltura non può essere superiore a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), elevabili fino a euro 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) ed a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
- **8.** Per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi di cui al punto 107 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni. L'ammissibilità delle spese è valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli Orientamenti comunitari.

art. 7 percentuali di contribuzione

- **1.** Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:
- a) il contributo è concesso ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nei limiti

previsti dal punto 4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) fino al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); tali percentuali sono ulteriormente elevate al 50% e 60% per le domande presentate da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

- b) la percentuale massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali non supera, in ogni caso, il 40% della spesa ritenuta ammissibile;
- c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:
- d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- 1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sottosettore, considerato;
- 2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data approssimativa della pubblicazione dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- 3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni;
- 4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non debbano comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti;
- e) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera d), l'intensità massima del contributo erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle medie imprese e al 45% alle piccole imprese.
- 2. Per gli interventi riservati al settore dell'itticoltura:
- a) le iniziative proposte dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), devono essere di interesse collettivo, attuate con la partecipazione degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico, e prevedere l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) nel caso non siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) l'intensità massima dell'aiuto erogabile è pari al 60%;
- c) i risultati delle ricerche proposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) devono essere messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- 1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sottosettore, considerato;
- 2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data prevista di pubblicazione dei risultati e il relativo indirizzo Internet, con la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

- 3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet sono pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- 4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non comportino la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né forniscano un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.
- e) Nel caso non siano rispettate tutte le condizioni di cui al comma 2 lettera d), l'intensità dell'aiuto è determinata nella misura massima del 60%.

art. 8 documentazione da presentare a consuntivo

- 1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, è tenuto a presentare al Servizio competente la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, ovvero, per quanto attiene i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), congiuntamente ad una esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti.
- **2.** Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

art. 9 rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

art. 10 norma transitoria

- **1.** Per l'anno 2010 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- **2.** Eventuali domande presentate prima della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Regione che approva il presente regolamento vengono restituite agli istanti.

art. 11 norma abrogativa

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006 n. 070/Pres (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26);
- b) decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2007 n. 084/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. Approvazione modifiche ed integrazioni);
- c) decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2008 n. 011/Pres. (Modifiche al regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n.- 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni).

art. 12 entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE